



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2014
(OR. en)

11986/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0170 (NLE)**

**ECOFIN 753
UEM 295
PE-RE 11**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 - Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 luglio 2014

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo, adottata il 16 luglio 2014, figura nell'allegato della presente nota.

All.:

Adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 luglio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0324),
 - visto l'articolo 140, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0026/2014),
 - viste la relazione della Commissione sulla convergenza 2014 (COM(2014)0326) e quella della Banca centrale europea del giugno 2014,
 - vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro¹,
 - vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro²,
 - visto l'articolo 100 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0001/2014),
- A. considerando che il primo tentativo da parte della Lituania di adottare l'euro ha avuto luogo nel 2006, che il governo lituano ha deciso il 25 febbraio 2013 di porsi come obiettivo l'adozione dell'euro il 1° gennaio 2015 e che il 17 aprile 2014 il parlamento lituano (Seimas) ha approvato a larga maggioranza la legge relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania;
- B. considerando che i criteri giuridici per l'adozione dell'euro sono stabiliti all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nel protocollo n. 13 sui criteri di convergenza; che occorre soddisfare i seguenti quattro criteri di convergenza: raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, sostenibilità della situazione della finanza pubblica, rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio;
- C. considerando che durante la riunione del 7 aprile 2014 la commissione per i problemi economici e monetari della 7^a legislatura ha approvato con larga maggioranza la relazione sull'adozione dell'euro da parte della Lituania, dichiarandosi pertanto favorevole all'introduzione dell'euro nel paese;
- D. considerando che, stando alla relazione sulla convergenza pubblicata il 4 giugno 2014 dalla Banca centrale europea, la Lituania soddisfa tutti i criteri di convergenza;

¹ GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.

² GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

- E. considerando che l'euro è la valuta dell'Unione, che tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri di convergenza devono, in linea di principio, adottare l'euro e che sono esentati da tale obbligo soltanto la Danimarca e il Regno Unito;
1. approva la proposta della Commissione;
 2. si dichiara favorevole all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione della Commissione sulla convergenza, la Lituania presenti nei dodici mesi fino ad aprile 2014 un tasso medio di inflazione dello 0,6%, e che soddisfi pertanto il criterio di convergenza relativo alla stabilità dei prezzi;
 5. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione della Commissione sulla convergenza, durante l'anno di riferimento 2013, la Lituania abbia registrato un disavanzo di bilancio del 2,1% e un debito pubblico pari al 39,4% del PIL, rispettando pertanto il criterio di convergenza relativo alla sostenibilità della situazione della finanza pubblica;
 6. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione della Commissione sulla convergenza, il tasso di cambio tra litas ed euro non presenti tensioni nel periodo di valutazione di due anni e che la Lituania soddisfi pertanto il criterio di convergenza relativo al rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;
 7. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione della Commissione sulla convergenza, i tassi di interesse a lungo termine in Lituania si siano attestati in media al 3,6% nel periodo di riferimento da maggio 2013 ad aprile 2014, e che pertanto la Lituania soddisfi il criterio di convergenza relativo alla stabilità della convergenza;
 8. accoglie con favore il fatto che, secondo la relazione della Commissione sulla convergenza, la legislazione lituana sia pienamente compatibile con l'obbligo di adempimento di cui all'articolo 131 TFUE;
 9. a tale proposito, accoglie con favore in particolare il fatto che la legge sulla Lietuvos bankas sia compatibile con il principio di indipendenza della banca centrale che è previsto all'articolo 130 TFUE e trova corrispondenza nell'articolo 7 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
 10. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.